

Associazioni e fondazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 410 del 15/01/2000

Costituzione - Atto scritto "ad substantiam " - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

L'esistenza di un'associazione non è condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è quindi necessario ne' l'atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 410 del 15/01/2000